

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Incentivo di euro 5.000,00 per chi acquista un autocaravan nuovo e rottama quello vecchio**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stato recentemente pubblicato sulla gazzetta Ufficiale dello scorso 25.10.2016, ed entrato in vigore il 9.11.2016, **l'atteso DM 13.9.2016 Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti recante "incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria euro 0, 1 e 2 con veicoli nuovi, aventi classe di emissione non inferiore a euro 5, della medesima tipologia"**. Il suddetto decreto **regolamenta l'erogazione del contributo di Euro 5.000,00** (introdotto dalla legge di stabilità 2015) che spetta a coloro che, nell'anno 2016, acquistano ed immatricolano ad uso proprio in Italia, anche in locazione finanziaria, un autocaravan nuovo, **conforme alle norme sulle emissioni inquinanti corrispondenti alla classe «euro 5» o a classi successive**, in sostituzione di un **autocaravan conforme alle norme sulle emissioni «euro 0», «euro 1» o «euro 2» mediante demolizione**. Per l'erogazione del contributo è previsto uno stanziamento pari ad euro 5.000.000,00 (5 milioni di euro). Il contributo è **anticipato dal venditore mediante sconto sul prezzo di vendita del veicolo nuovo**, come risultante dall'atto di vendita, al lordo delle imposte. I **venditori** - che hanno concluso con esito positivo le operazioni di accesso al contributo - **potranno recuperare il contributo concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo**, da utilizzare (tramite modello F24): i) **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; ii) **esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline**, offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

### **Premessa**

In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5», della medesima tipologia, l'art. 1, commi 85 e 86, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)» **ha previsto un contributo:**

- **fino a un massimo di 8.000 euro;**
- **per ciascun veicolo acquistato nel 2016 ed immatricolato entro il 31 marzo 2017;**
- **per una spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2016;**

#### **OSSERVA**

Per la fruizione del suddetto incentivo, si sarebbe dovuto attendere **l'adozione di apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il quale avrebbe dovuto definire:

- **le modalità di attuazione**, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta,
- **le modalità di comunicazione delle spese** effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili;
- **il regime dei controlli;**
- ogni altra **disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.**

Ebbene, è stato recentemente pubblicato sulla gazzetta Ufficiale dello scorso 25.10.2016, entrato in vigore il 9.11.2016, **l'atteso DM 13.9.2016 Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti recante "incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria euro 0, 1 e 2 con veicoli nuovi, aventi classe di emissione non inferiore a euro 5, della medesima tipologia"**

Il **suddetto decreto** si compone dei seguenti articoli:

<b>DM 13.9.2016 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RECANTE</b>	
Art. 1	Definizioni
Art. 2	Soggetti beneficiari del contributo
Art. 3	Condizioni di accesso al contributo
Art. 4	Modalità di accesso al contributo
Art. 5	Credito d'imposta
Art. 6	Apertura e chiusura dei termini
Art. 7	Disposizioni finali

#### **Definizioni**

L'art. 1 del suddetto regolamento fornisce la **definizione di autocaravan**, per il cui acquisto è previsto l'incentivo.

## DEFINIZIONI

<b>Autocaravan</b>	Veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ossia i veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
<b>Autocaravan nuovi</b>	Autocaravan mai immatricolati in Italia o all'estero, sia in via definitiva sia in via provvisoria, accompagnati da un valido certificato di conformità ovvero da certificato di approvazione.

## SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

L'art. 2 del DM 13.9.2016 prescrive che **spetta un contributo di Euro 5.000,00 a coloro che, nell'anno 2016:**

- **acquistano ed immatricolano ad uso proprio in Italia**, anche in locazione finanziaria, un autocaravan nuovo, **conforme alle norme sulle emissioni inquinanti corrispondenti alla classe «euro 5» o a classi successive**,
- in sostituzione di un **autocaravan conforme alle norme sulle emissioni «euro 0», «euro 1» o «euro 2»**,
- **mediante demolizione.**

La fruizione del predetto contributo **avviene nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento** (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea **agli aiuti «de minimis»**.

### OSSERVA

Il suddetto Regolamento **prevede il massimale di 200.000 euro per gli aiuti "de minimis"** - non soggetti a notifica - che **un'impresa unica può ricevere nell'arco di 3 anni da uno Stato membro** (tale massimale è di 100.000 euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi).

Per l'erogazione del contributo è previsto uno stanziamento **pari ad euro 5.000.000,00 (5 milioni di euro)**.

## CONDIZIONI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso a condizione che:

- gli autocaravan **siano stati acquistati nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016** e immatricolati **non oltre il 31 marzo 2017**;
- nell'atto di acquisto **sia chiaramente indicato il contributo statale**, di cui all'art. 2 del DM 13.9.2016;
- il veicolo acquistato **non sia stato già immatricolato in precedenza**, neanche temporaneamente, sia in Italia che all'estero;
- contestualmente all'acquisto del veicolo nuovo **deve essere consegnato al venditore un autocaravan che:**
  - ✓ **risulti già immatricolato in Italia alla data del 31 dicembre 2015** e
  - ✓ **sia appartenente ad una delle seguenti classi di emissioni:** «euro 0», «euro 1» o «euro 2»;
- il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato:
  - ✓ da almeno un anno dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, **allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo** o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data,
  - ✓ da almeno un anno, **al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari** (in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo);
- nell'atto di acquisto **deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione.**

#### **OSSERVA**

Il contributo **è anticipato dal venditore mediante sconto sul prezzo di vendita del veicolo nuovo**, come risultante dall'atto di vendita, al lordo delle imposte.

#### **MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO**

##### **I venditori degli autocaravan nuovi:**

- **che intendono concedere il contributo sono tenuti a registrarsi, sulla piattaforma istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, che si avvale del sistema informatico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale;
- **su richiesta dell'acquirente**, ottengono, secondo la disponibilità di risorse, **una ricevuta di registrazione della prenotazione del contributo**, che avviene in ordine cronologico, **sulla base della procedura resa disponibile sul sito [www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it)**;
- **entro novanta giorni dalla prenotazione**, sono tenuti a confermare **l'operazione di acquisto, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato.**

#### **OSSERVA**

Resta ovviamente inteso che, **in caso di mancata conferma dell'operazione**, la prenotazione del

contributo è annullata e le relative risorse sono rese nuovamente disponibili.

**Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo**, pena il mancato riconoscimento del contributo concesso sotto forma di credito d'imposta, i venditori **hanno l'obbligo di:**

- **consegnare il veicolo usato** ad un demolitore, **che lo prende in caric;**
- di **provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista**, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

#### **OSSERVA**

I veicoli usati **non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati**, alternativamente:

- **alle case costruttrici oppure;**
- **ai centri appositamente autorizzati**, anche convenzionati con le stesse, al fine della **messa in sicurezza**, della **demolizione**, del **recupero di materiali e della rottamazione**. I relativi oneri sono a carico dell'acquirente.

#### **CREDITO D'IMPOSTA**

---

I venditori degli autocaravan nuovi che hanno concluso con esito positivo le operazioni di accesso al contributo descritte nel paragrafo precedente, potranno recuperare il contributo concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare (tramite modello F24):

- **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- **esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline**, offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Per consentire **l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione tramite modello F24**, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette **preventivamente all'Agenzia delle entrate** (con modalità telematiche definite d'intesa);

- **l'elenco dei soggetti beneficiari del credito stesso**, identificati dal relativo codice fiscale;
- **l'importo del credito spettante** a ciascuno di essi;
- le **eventuali variazioni e revoche**,
- la **richiesta di radiazione per demolizione presso lo sportello telematico dell'automobilista**.

Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione dal beneficiario, identificato dal relativo codice fiscale, risulti superiore all'ammontare spettante, anche tenendo di precedenti fruizioni del credito stesso, il **relativo modello F24 è scartato**. Lo scarto è **comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici Entratel o Fisconline, offerti dall'Agenzia delle entrate**.

#### **OSSERVA**

Con successiva **risoluzione dell'Agenzia delle entrate**:

- verrà **istituito il codice per la fruizione del credito d'imposta** da indicare nel modello F24;
- **saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso**.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, **l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, con modalità telematiche definite d'intesa, **l'elenco dei soggetti**, con i relativi importi, che **nell'anno precedente hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta di cui al presente articolo**.

#### **APERTURA E CHIUSURA DEI TERMINI**

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con avviso pubblicato sul sito [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it), comunica:

- comunica **l'avvio delle operazioni di prenotazione dei contributi** ed
- comunica il termine delle operazioni di prenotazione dei contributi per esaurimento delle risorse
- pubblica periodicamente, sul sito [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it), le informazioni sull'andamento della misura, con particolare riferimento al tempestivo monitoraggio delle disponibilità del Fondo

#### **REVOCA DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia accertata **l'indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dal DM 13.9.2016, viene disposta la revoca del credito d'imposta concesso e si procede**, contestualmente, al recupero delle somme, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**